



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 aprile 2013 (29.04)  
(OR. en)**

**8860/13**

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0118 (NLE)**

**TDC 5**

**PROPOSTA**

Mittente:	Commissione europea
Data:	23 aprile 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 227 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 227 final

---

8860/13

ms

DG G 3B

**IT**



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 23.4.2013  
COM(2013) 227 final

2013/0118 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo contingente in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla rispetto al dazio autonomo della tariffa doganale comune, per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire i contingenti tariffari per i prodotti elencati all'allegato I della presente proposta di regolamento, senza peraltro compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

Si è rivelato inoltre necessario adattare i contingenti di cui all'allegato II della presente proposta: per i numeri d'ordine 09.2620 e 09.2633 si è dovuta modificare la designazione e per il numero d'ordine 09.2629 è stato necessario inserire un altro codice TARIC. Inoltre, per motivi di trasparenza sono state integrate nell'allegato II della presente proposta di regolamento le date di scadenza dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2632 e 09.2917 al fine di annunciare il termine ultimo in cui tali contingenti saranno soppressi.

La proposta è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

### **2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Tutti i contingenti elencati rispecchiano l'accordo raggiunto dal gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili.

La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Modifica di un regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, avente come base giuridica l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In virtù del suddetto articolo i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione del 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (C 363 del 13.12.2011, pag. 6).

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a circa 8,8 milioni di EUR/anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a - 6,6 milioni di EUR/anno ( $75\% \times 8,8$  milioni di EUR/anno).

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi<sup>1</sup>. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2013, un nuovo contingente tariffario, ad aliquota ridotta o nulla, per un volume adeguato per i nove prodotti recanti i numeri d'ordine 09.2644 e da 09.2663 a 09.2671.
- (2) Inoltre, per i contingenti tariffari autonomi dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.2620 e 09.2633 è opportuno adeguare la designazione delle merci e per quello recante il numero d'ordine 09.2629 si dovrebbe inserire un altro codice TARIC.
- (3) Per i contingenti tariffari autonomi dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.2917 e 09.2632 è opportuno inserire la data di scadenza del 31 dicembre 2013, in quanto non è nell'interesse dell'Unione continuare a concedere tali contingenti oltre tale data.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.
- (5) Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

---

<sup>1</sup> GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

(1) sono inserite le righe recanti i numeri d'ordine 09.2644 e da 09.2663 a 09.2671 che figurano nell'allegato I del presente regolamento;

(2) le righe per i contingenti tariffari recanti numeri d'ordine 09.2620, 09.2629, 09.2632, 09.2633 e 09.2917 sono sostituite dalla righe di cui all'allegato II del presente regolamento.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## ALLEGATO I

### Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 1

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione	Periodo contingentale	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2663	ex 1104 29 17	10	Chicchi di sorgo lavorati, almeno mondati e privati del germe, destinati alla fabbricazione di prodotti riempitivi per imballaggio <sup>(1)</sup>	1.7-31.12	750 tonnellate	0%
09.2664	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	30 30	Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9% in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato [1]	1.7-31.12	500 tonnellate	10%(2)
09.2665	ex 2916 19 95	30	(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)	1.7-31.12	4 000 tonnellate	0%
09.2666	ex 3204 17 00	55	Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7)	1.7-31.12	20 tonnellate	0%
09.2644	ex 3824 90 97	96	Preparazione contenente, in peso:  — il 55%, ma non più del 78% di glutarato di dimetile — il 10%, ma non più del 28% di adipato di dimetile e — non più del 25% di succinato di dimetile	1.7-31.12	3 000 tonnellate	0%
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2): — contenente da 17,5 a 20% in moli di gruppi idrossili e — con dimensione media delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm	1.7-31.12	5 500 tonnellate	0%
09.2667	ex 8537 10 99	51	Quadro di comando elettromeccanico:  — con un interruttore a 5 vie, — con un conduttore elettrico, — con un circuito integrato, — con o senza un ricevitore a raggi infrarossi,  destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528 [1]	1.7-31.12	3 000 000 unità	0%
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette <sup>(1)</sup>	1.7-31.12	38 000 unità	0%
09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette <sup>(1)</sup>	1.7-31.12	26 000 unità	0%
09.2670	ex 9405 40 39	30	Apparato di illuminazione elettrica, contenente:  — schede di circuiti stampati, e — diodi a emissione luminosa (LED),  destinati alla fabbricazione di unità di illuminazione posteriore per televisori a schermo piatto [1]	1.7-31.12	8 500 000 pezzi	0%

<sup>(1)</sup> La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

<sup>(2)</sup> È applicabile il dazio specifico.

## **ALLEGATO II**

### Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 2

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2632	ex 2921 22 00	10	Esametilendiammina (CAS RN 124-09-4)	1.1-31.12.2013	40 000 tonnellate	0%
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cistina (CAS RN 56-89-3)	1.1-31.12.2013	600 tonnellate	0%
09.2629	ex 7616 99 90 ex 8302 49 00	85 91	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)	1.1-31.12	800 000 unità	0%
09.2633	ex 8504 40 82	20	Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, destinato alla fabbricazione di apparecchi della voce 8509 80 e 8510 (1)	1.1-31.12	4 500 000 unità	0%
09.2620	ex 8526 91 20	20	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione, non dotata di visualizzatore, di peso non superiore a 2 500 g	1.1-31.12	3 000 000 di unità	0%

<sup>(1)</sup> La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

## **SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

### **1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA**

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

### **2. LINEE DI BILANCIO**

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2013: **18 631 800 000 EUR (PB 2013)**

### **3. INCIDENZA FINANZIARIA**

Nessuna

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese, ma con incidenza finanziaria sulle entrate il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate <sup>2</sup>	Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2/2013]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01/07/2013	-3,3

Mio EUR (al primo decimale)

Situazione a seguito dell'azione	
	[2014 – 2017]
Articolo 120	- 6,6 / anno

L'importo complessivo dei dazi non riscossi nel 2012, relativo al contingente tariffario autonomo vigente di cui al regolamento (UE) n. 7/2010, ammontava a 54,9 Mio EUR.

Le aggiunte di cui al presente regolamento comporteranno un aumento di dazi non riscossi valutato a 8,8 Mio EUR l'anno.

---

<sup>2</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a 6,6 Mio EUR l'anno per il periodo dall'1.1.2014 al 31.12.2017 (8,8 Mio EUR importo lordo x 0,75) e a 3,3 Mio EUR per il periodo dall'1.7.2013 al 31.12.2013.

#### **4. MISURE ANTIFRODE**

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.